

SETTORE SERVIZIO PER IL LAVORO AREZZO, FIRENZE E PRATO

**AVVISO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DI DATORI DI
LAVORO PRIVATI PER LA CHIUSURA DELLA STRADA S.S. 3-BIS
TIBERINA E45.**

ANNUALITA' 2019-2020

PREMESSA

Il Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato dell' Agenzia Regionale Toscana per l' Impiego adotta il presente Avviso in coerenza con:

- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con D.G.R. n. 787 del 04/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione n. 47;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) per l'anno 2020, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 54 del 31/07/2019 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFER 2020 approvata dal Consiglio regionale deliberazione data 23 giugno 2020, n. 38.
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);

Vista la legge regionale 8 giugno 2018 n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. n. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;

Vista la D.G.R. Toscana n. 604 del 8 giugno 2018 recante “Costituzione dell' Agenzia Regionale Toscana per l' impiego (ARTI)”;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 28/01/2019 con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 lo stato di emergenza regionale nella provincia di Arezzo conseguente alla chiusura della viabilità E45 disposta da Anas a seguito del sequestro preventivo disposto il 16/01/2019 dalla Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Arezzo del "Viadotto il Puleto", e precisamente nel Comune di Pieve Santo Stefano in Provincia di Arezzo, tra il km 161+010 e il km 162+210 della SS 3Bis Tiberina;

Vista la delibera della Giunta regionale toscana n. 96/2019, successivamente integrata dalla D.G.R. n.163/2019 con cui sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 8 DPGR n. 24/R/2008, i comuni interessati dalla chiusura della viabilità E45;

Vista la Legge regionale 5 maggio 2020, n. 28 "Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022" con la quale al fine di sostenere i datori di lavoro privati con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3bis Tiberina E45, si autorizza la Giunta regionale alla concessione di contributi, sino a un massimo di complessivi euro 1.900.000,00, per le assunzioni di personale, realizzate nel biennio 2019-2020, presso le unità produttive ubicate nei Comuni sopra individuati;

Vista la delibera della Giunta regionale toscana n. 806 del 29/06/2020 recante "Approvazione criteri per contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45 in attuazione della L.R. n.28/2020";

Vista la Delibera Regionale n. 1364 del 02.11.20 che assegna all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego risorse per euro 1.900.000,00 destinate alla gestione di un avviso regionale per gli incentivi per i datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45, in attuazione della Legge Regionale 5 maggio 2020 e nel rispetto dei criteri per l'approvazione dell'avviso stesso stabiliti con Delibera di Giunta Regionale n. 806 del 29/06/2020;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1683 del 29 dicembre 2020 che approva le suddette variazioni del Piano delle attività e del Bilancio previsionale dell'Agenzia anno 2020;

Richiamato il decreto della Direzione Lavoro - Regione Toscana n. 19094 del 17 novembre 2020 che impegna a favore di ARTI le risorse assegnate con la citata D.G.R. n.1364/2020 e contestualmente liquida la somma di € 380.000,00, pari al 20% delle risorse assegnate a titolo di anticipazione;

Visto l'ordine di servizio n. 72 del 30 dicembre 2020 con cui il Direttore dell'Agenzia assegna al dirigente di ARTI Responsabile dei "Servizi per il lavoro di Arezzo Firenze Prato" Dott. Paolo Grasso, in attuazione della D.G.R. n. 1364 del 02-11-2020, il budget finanziario afferente al bilancio di previsione anno 2020, come aggiornato a seguito della variazione di cui alla

D.G.R. n. 1683 del 29 dicembre 2020 di € 1.900.000,00 voce di bilancio B.14 “Oneri diversi di gestione” e che l'assegnazione delle suddette risorse è finalizzata, coerentemente con criteri dettati dalla D.G.R. n. 806 del 29/06/2020, all'emanazione di un avviso pubblico per contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati, a seguito della chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1455 del 25 novembre 2019 ed in particolare l'allegato A, Approvazione ai sensi dell'art. 21 decies della l.r. 32/2002, degli indirizzi per la redazione della proposta del programma annuale delle attività, relativo all'anno 2020, dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 265 del 2 marzo 2020 Approvazione, ai sensi dell'art.21 decies della l.r. 32/2002, del Programma annuale delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) per l'anno 2020;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 15 del 15 aprile 2020 sul bilancio preventivo economico annuale 2020 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 3 giugno 2020 “L.R. 32/2002 art. 21 duodecies - Approvazione Bilancio preventivo 2020 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”;

Vista la nota di aggiornamento al DEFR 2020 approvata con DCR 81 del 18/12/2019, paragrafo 5 “Indirizzi agli enti dipendenti e alle società partecipate”, come integrata dalla DCR 38 del 23/06/2020;

Vista la DGR 751/2019 “Indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento. Revoca della DGR 173/2019”;

Visto il Decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) n. 371 del 10/09/2020, con cui il sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo Firenze e Prato;

Vista la Delibera 27 novembre 2018, n. 1301 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 art. 21 terdecies Approvazione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI)”.

Art. 1 FINALITÀ GENERALI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi al fine di sostenere i datori di lavoro privati, con sede legale o unità produttiva nei comuni interessati dalla chiusura della strada statale SS 3bis Tiberina E45

(Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Chiusi della Verna), per assunzioni di personale realizzate nel biennio 2019-2020.

Si configura quale strumento attuativo della D.G.R. n. 806 del 29/06/2020 recante “Approvazione criteri per contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S. 3-bis TIBERINA E45 in attuazione della L.R. n.28/2020” e della D.G.R. n.1364 del 02/11/2020 recante “Assegnazione risorse all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per Avviso contributi a sostegno dell'occupazione a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S.3-bis TIBERINA E45 in attuazione della L.R. n.28/2020 e nel rispetto dei criteri approvati con DGR 806/2020” e degli atti successivi e conseguenti come specificato in premessa.

Art. 2 RISORSE FINANZIARIE

Gli interventi previsti dal presente Avviso, meglio definiti nel successivo Art.3, sono finanziati con risorse regionali per un importo totale di euro 1.900.000,00, a valere sul Bilancio 2020.

Dopo tre mesi dalla decorrenza del presente Avviso, la Regione Toscana si riserva la possibilità di rivedere i target e gli importi dei contributi, in relazione al monitoraggio delle domande pervenute.

Art. 3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di incentivo i datori di lavoro privati¹ che

1. hanno la sede legale, o unità operative destinatarie delle assunzioni ai fini dell'incentivo, localizzate nelle aree territoriali nei Comuni individuati all'Art. 4 del presente Avviso;
2. per imprese, società tra professionisti etc. tenuti all'iscrizione alla CCIAA: sono regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
3. per i liberi professionisti: sono regolarmente iscritti al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e in ogni caso in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;
4. sono in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “*de minimis*” (Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013);
5. sono in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;

¹Si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e in generale tutti i datori di lavoro privati con esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

6. non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
7. sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
8. sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
9. sono in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili;
10. non hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive non interessate da tali sospensioni;
11. non hanno in corso contratti/convenzioni attivi per l’erogazione di prestazioni e/o servizi con la Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego;
12. sono in regola con la normativa antimafia, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, ss.mm.ii”.

Art. 4. AREE TERRITORIALI DI INTERVENTO

Le richieste di contributo possono essere presentate da datori di lavoro privati che hanno la sede legale e/o unità operative destinatarie dell’assunzione localizzate nei seguenti Comuni individuati ai sensi dell’articolo 8 DPGR n. 24/R/2008 con DGR 96/2019 e 163/2019:

- Anghiari
- Badia Tedalda
- Caprese Michelangelo
- Monterchi
- Pieve Santo Stefano
- Sansepolcro
- Sestino

- Chiusi della Verna

Art. 5 SOGGETTI DESTINATARI

Il presente Avviso mette a disposizione contributi a favore di datori di lavoro privati, con sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione localizzata nei Comuni di cui al precedente art.4, che nel biennio 2019-2020, ovvero nel periodo compreso dall'01/01/2019 al 31/12/2020, hanno assunto lavoratori a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere effettuate a partire dal 01/01/2019 ed entro il 31/12/2020 secondo le misure di seguito indicate e meglio specificate nel successivo art.7:

- assunzione a tempo indeterminato full- time euro 8.000,00;
- assunzione a tempo indeterminato part- time euro 4.000,00.

L'incentivo per le assunzioni è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

Art.6 REGIME DI AIUTO E CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI

I contributi per le assunzioni di cui al presente Avviso sono concessi in regime di “de minimis” nel rispetto della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»).

In ogni caso devono essere rispettati i principi di cui:

- all'art. 5 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, a norma del quale “gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili (...) se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione” (per approfondimenti sulla normativa in materia di “de minimis” si rimanda alla Nota di approfondimento in calce al presente Avviso);
- l'art. 65 comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a norma del quale “un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma”.

I contributi descritti nel presente Avviso non possono essere cumulati con le misure previste dall'Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione 2018- 2020 di cui ai Decreti Dirigenziali Regione Toscana n. 13481 del 27-07-2018 e s.m.i. e n. 8421 del 28 maggio 2020 e con l'“Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito del piano integrato per l'occupazione – fase 2”, di cui al Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 9639 del 19 giugno 2020. Possono invece essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente.

ART. 7 CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro per il quale il datore di lavoro richiede l'incentivo deve:

1. essere instaurato a partire dal 01/01/2019 ed entro il 31/12/2020;
2. essere instaurato e svolto nei Comuni eleggibili di cui all'art.4 del presente Avviso;
3. essere riferito ad un rapporto di lavoro la cui costituzione non sia obbligatoria per legge o dalla contrattazione collettiva, con esclusione delle assunzioni relative alle persone con disabilità iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all'art. 8 della L. 68/1999;
4. rispettare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
5. non essere costituito nella forma del contratto di apprendistato o di lavoro domestico;
6. essere riferito ad un contratto di lavoro full-time, secondo il numero di ore stabilite come full-time dal CCNL della categoria di riferimento, o part-time, con un numero di ore pari almeno al 50% delle ore stabilite dal full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento;
7. riguardare lavoratori per i quali nei sei mesi precedenti non si sia verificata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa impresa/datore di lavoro richiedente il contributo o da un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenta/va assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro richiedente il contributo, ovvero che risulta/va con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
8. non riguardare lavoratori per i quali l'impresa richiedente beneficia del mantenimento dell'incentivo occupazionale, in virtù della possibilità di sostituzione del lavoratore a seguito della cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato ai sensi del successivo art. 17.

Art. 8 CONTENUTI DELLA DOMANDA E ALLEGATI

Con la richiesta di incentivo, il legale rappresentante dell'impresa e/o il datore di lavoro, dichiara ai sensi del D.P.R. n.445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'Art.3, l'esistenza delle condizioni di cui all'Art.7, e l'eventuale esenzione dall'imposta di bollo.

Alla richiesta di incentivo è allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del datore di lavoro in corso di validità, scansionata in formato pdf;
2. Copia del documento di identità del lavoratore in corso di validità, scansionata in formato pdf;
3. Dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di ammissibilità (Allegato 1 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
4. Dichiarazione Aiuti de minimis (Allegato 2 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
5. Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 (Allegato 3 al presente Avviso), firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro, ovvero dichiarazione rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
6. nel caso in cui la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal datore di lavoro, Delega sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro ad altro soggetto (Allegato 4 al presente Avviso) con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del datore di lavoro, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;
7. nel caso di esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo: dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;

Nota Bene: le aziende che non sono esentate, possono indicare in domanda il numero seriale della marca acquistata, sia pagare con F24, sia allegare direttamente la domanda scansionata con la marca applicata ed annullata che in ogni caso sono tenuti ad avere in originale.

I facsimili delle dichiarazioni ai punti precedenti sono reperibili alla sezione Allegati dell'Avviso in formato editabile scaricabili al seguente link:

<https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>

o al seguente link:

Art. 9 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

9.1 Scadenze previste

Le scadenze per la presentazione della domanda coincidono con le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ogni mese; l'apertura dei termini di presentazione delle domande da parte degli interessati decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente Avviso. Il presente avviso ha validità fino al 30/06/2021 con le scadenze sopra indicate, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

9.2 Documentazione da presentare

Ogni domanda di contributo, in bollo (euro 16,00), esclusi i soggetti esenti per legge, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (**all. A**), recante anche dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 e l'esistenza delle condizioni di cui all'Art. 7. Alla richiesta di incentivo è allegata la documentazione di cui al precedente art.8.

9.3 Modalità presentazione domande

La domanda dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo: arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it firmata digitalmente dal legale rappresentante e recare ad oggetto: “ Avviso per la concessione dei contributi a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S.3bis Tiberina E45 – Annualità 2019-2020”. Le aziende che non sono esentate, possono indicare in domanda il numero seriale della marca acquistata, sia pagare con F24, sia allegare direttamente la domanda scansionata con la marca applicata ed annullata che in ogni caso sono tenuti ad avere in originale. Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

Art. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE

La richiesta di incentivo non sarà ammessa se risulterà:

- presentata al di fuori del periodo di validità dell'Avviso e con modalità diverse da quelle indicate all'art.9;
- incompleta delle autocertificazioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 8 firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro;

- mancata trasmissione, da parte del datore di lavoro al centro per l'impiego competente, del modello UNILAV del lavoratore al momento dell'assunzione del rapporto di lavoro e prima della richiesta di incentivo;
- già presentata per lo stesso rapporto di lavoro;
- in difetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dal presente Avviso, in particolare relativi al datore di lavoro beneficiario (Art. 3), ai soggetti destinatari (Art.5) per il quale viene richiesto il contributo ed alle caratteristiche del rapporto di lavoro (Art.7);
- in fase di istruttoria di ammissibilità, la cessazione anticipata del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di contributo.

Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:

- la marca da bollo effettuando il pagamento dell'imposta mediante la procedura on line IRIS <https://iris.rete.toscana.it>
- i documenti di cui ai punti 1, 2 e 7 del precedente Art. 8.

Il datore di lavoro privato può, qualora non ammessa per carenza di requisiti formali, ripresentare domanda di contributo, secondo le modalità di cui all'Art.9, che varrà come nuova richiesta.

Art. 11 AMMISSIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

L'istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata dal Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI e consisterà nella verifica dei requisiti richiesti al datore di lavoro e relativi al rapporto di lavoro, per il quale è stata presentata domanda di contributo, della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

Gli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo, approvati con decreto adottato dal Dirigente responsabile, saranno pubblicati sul sito della Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego <https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>. La pubblicazione dell'atto vale quale notifica ai richiedenti il contributo.

La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di incentivo è stata trasmessa ai sensi dell'Art.9 e fino alla data del decreto di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non. Qualora nel corso dell'istruttoria si richiedesse l'integrazione dei documenti ai sensi degli Artt. 8 e 10 del presente Avviso, il termine del procedimento amministrativo avrà decorrenza dalla fine del mese di ricezione delle integrazioni richieste, che dovranno pervenire entro 10 giorni, pena l'inammissibilità della domanda di incentivo.

Dell'ammissibilità e finanziabilità delle richieste pervenute ne verrà dato atto con decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi dei datori di lavoro ammessi e non ammessi all'incentivo e dei relativi allegati.

Le risorse disponibili stanziare sul presente Avviso sono assegnate in base all'ordine di ricevimento delle richieste di incentivo fino ad esaurimento della disponibilità, come indicato all'art.2.

Art. 12 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dell'incentivo, successiva alla certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi sul sito dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego <https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti> ed ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro, avverrà sul conto bancario indicato nella richiesta di incentivo (Allegato A).

Art. 13 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL PAGAMENTO

L'erogazione del contributo potrà essere sospesa:

- qualora sia riscontrata l'irregolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In tale caso, il beneficiario verrà invitato a regolarizzare la sua situazione entro 20 giorni dalla comunicazione, pena la revoca del contributo;
- qualora, intervenuta l'interruzione del rapporto di lavoro oggetto della domanda di contributo ammessa, ricorrano i termini previsti per la "sostituzione del lavoratore" ai sensi dell'art. 17;
- in tutti i casi ritenuti opportuni, nelle more degli esiti di attività di controllo previste.

Art. 14 OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

I datori di lavoro ammessi all'incentivo sono obbligati a:

- non interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi dalla data di assunzione;
- mantenere i requisiti richiesti dal presente Avviso fino al termine previsto al punto precedente;
- comunicare via PEC all'indirizzo arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it eventuali cause di cessazione/variazione del rapporto di lavoro incentivato, variazioni relative alla ragione sociale del datore di lavoro e/o altre modifiche di rilievo per il contributo concesso (ad es. cambio indirizzo di posta certificata, IBAN ecc.),
- rispettare gli obblighi informativi erogazioni pubbliche di cui all'art. 35 del Decreto Crescita (D.L.34/2019).

Art. 15 CONTROLLI

L'attività di controllo si sostanzia in:

- a) controlli ai fini dell'ammissibilità della domanda, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del presente Avviso;
- b) controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rese dai beneficiari ai sensi del DPR 445/2000 in sede di presentazione delle domande di contributo;
- c) controlli in itinere sul possesso dei requisiti richiesti ai datori di lavoro circa il mantenimento in forza del personale assunto oggetto di contribuzione.

Il Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI potrà svolgere in ogni momento controlli, amministrativi e/o in loco, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dai datori di lavoro.

In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse, sarà disposta la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso.

Nell'ipotesi in cui la revoca sia disposta successivamente all'erogazione del contributo, si procederà anche al recupero come indicato al successivo Art.16.2.

Art.16 REVOCA DELL'INCENTIVO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente rispetto a quanto stabilito dagli Artt. 5 e 14 del presente Avviso, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.

Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato oggetto del presente Avviso è prevista:

- a) la REVOCA TOTALE con riferimento al contributo del singolo lavoratore nei seguenti casi:
 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa, cessazione per passaggio di appalto;
 - dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi entro 12 mesi dall'assunzione del lavoratore.

- b) la REVOCA PARZIALE con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nella misura del 50% in caso di:

- dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora l'evento si verifichi in un periodo compreso tra 12 e i 24 mesi dall'assunzione del lavoratore.

c) la REVOCA PROPORZIONALE con riferimento al contributo del singolo lavoratore oggetto di incentivazione nei casi di:

- cessazione dei rapporti di lavoro per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili, ancorché intervenute prima dei 12 mesi
- trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time (non inferiore al 50% delle ore previste dal full-time).

Nel caso di revoca proporzionale, l'importo oggetto di revoca verrà riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 24 mesi. Il computo del contributo riproporzionato avverrà su base mensile, rideterminato in ragione dell'effettiva permanenza del lavoratore in attività; a tal fine, è computato per intero il mese, durante il quale la permanenza in attività si è protratta per almeno quindici giorni.

Non si procederà alla revoca dell'incentivo nei casi in cui il datore di lavoro privato sia interessato da trasformazioni inerenti la natura giuridica, che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

16.1 PROCEDURA DI REVOCA

L'attivazione della procedura di revoca, totale o parziale, può derivare:

- dall'attività di controllo del Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI può rilevare una irregolarità in merito al possesso e alla permanenza dei requisiti richiesti dal presente Avviso oppure la sussistenza di una o più condizioni che possano dar luogo alla revoca del contributo ai sensi della vigente normativa di riferimento;
- da una comunicazione da parte del soggetto beneficiario.

Il Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI provvede su indicazione del Dirigente responsabile dell'Avviso, a comunicare ai datori di lavoro interessati l'avvio del procedimento di revoca dell'incentivo concesso, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni da parte degli stessi. Tale condizione non si applica ai casi di cessazione del rapporto di lavoro per decesso, pensionamento e altre situazioni assimilabili inerenti il lavoratore.

Il Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI riceve e valuta le eventuali controdeduzioni inviate da parte dei soggetti interessati e ne definisce l'esito finale.

La revoca totale o parziale dell'incentivo è disposta con decreto dirigenziale adottato dal Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI, che provvede a dare comunicazione dello stesso al soggetto beneficiario.

16.2 EVENTUALE RECUPERO

Laddove dal provvedimento di revoca dell'incentivo derivi anche la necessità di procedere al recupero, totale o parziale, del contributo già eventualmente erogato dal Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI al soggetto beneficiario, il soggetto beneficiario dovrà restituire, oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno così calcolati:

- nel caso in cui il datore di lavoro abbia inviato formale comunicazione al Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI all'indirizzo PEC:

arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it

relativamente a modifiche e/o interruzioni intervenute nel rapporto di lavoro, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data della predetta comunicazione da parte del datore di lavoro;

- nei restanti casi, dalla data dell'erogazione dell'incentivo alla data di recupero dello stesso. La richiesta di restituzione degli importi già erogati, maggiorati di interessi calcolati come sopra indicato, è formulata dal Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI contestualmente alla notifica del provvedimento di revoca.

Il soggetto beneficiario dovrà restituire quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, effettuando il pagamento in favore di A.R.T.I. e con le modalità indicate nel relativo provvedimento.

Qualora il Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI rilevi la mancata restituzione degli importi dovuti entro il termine assegnato attiverà la procedura di recupero coattivo nei confronti del soggetto beneficiario; l'importo inizialmente dovuto, comprensivo di interessi, maturerà interessi moratori ai sensi della vigente normativa di riferimento.

Art.17 SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE

Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, risoluzione consensuale, decesso del lavoratore oggetto del contributo richiesto, è possibile procedere alla sostituzione del lavoratore cessato con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo entro e non oltre 5 mesi dalla data di interruzione del rapporto di lavoro.

In tal caso il datore di lavoro può comunicare via PEC al Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro la volontà di avvalersi della possibilità di sostituzione prevista dal presente articolo.

La sostituzione del lavoratore dovrà essere comunicata nei 10 giorni successivi alla data di assunzione del nuovo lavoratore al Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI, che effettuerà la verifica della sussistenza dei requisiti sul nuovo lavoratore. Il mancato invio nei termini di cui sopra della comunicazione di nuova assunzione da parte del datore di lavoro comporta l'automatica non accettazione della sostituzione del lavoratore con conseguente revoca del contributo, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente.

Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione. Se accettata la sostituzione in questione, non si procederà alla revoca del contributo.

L'obbligo di cui al punto 1 dell'art 14 (mantenimento in forza del lavoratore per 24 mesi) sarà calcolato, sommando il periodo di occupazione del primo lavoratore incentivato e quello del lavoratore sostituito.

Art. 18 INFORMAZIONI

Il presente Avviso è consultabile sul sito:

<https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>

Contatti

- Per informazioni sui contenuti dell'Avviso: francesca.tosti@arti.toscana.it oppure chiara.goti@arti.toscana.it
- Posta certificata: arti.arezzo_firenze_prato@postacert.toscana.it

ART. 19 INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 679/2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti per l'applicazione finalità previste dal presente Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell'ambito dell'“Avviso per la concessione dei contributi a favore di datori di lavoro privati per la chiusura della Strada S.S. 3-Bis Tiberina E45” e per eventuali elaborazioni statistiche, sarà effettuato in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si informa che: Titolare dei trattamenti è l'Agenzia Regionale Toscana per

l'Impiego (dati di contatto: Via Vittorio Emanuele II, 62 – 64, 50134 Firenze ;
arti@postacert.toscana.it.

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: ufficio_dpo@arti.toscana.it

Il conferimento dei dati personali richiesti dall'Avviso è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall'Avviso stesso. I dati saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione verso altri soggetti, qualora previsto da obblighi di legge. I dati attinenti i soggetti beneficiari (di cui all'art. 3 dell'Avviso) i destinatari (di cui all'art. 5 dell'Avviso) degli incentivi saranno comunicati a Regione Toscana che ne assume l'autonoma titolarità per i trattamenti finalizzati al pagamento degli stessi. I dati raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione, secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi e la concessione degli incentivi sul sito internet della stessa nel rispetto delle disposizioni della Dlgs. 33/2013 e s.m.i. per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative (art. 5 bis L.R. n. 23 del 23/04/2007).

I dati saranno conservati presso gli uffici del responsabile del procedimento (Settore Servizio per il Lavoro Arezzo, Firenze E Prato) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ufficio_dpo@arti.toscana.it)

E' inoltre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356>).

Art. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro Arezzo Firenze e Prato di ARTI Paolo Grasso.

Allegati:

ALLEGATO A) – FACSIMILE DI DOMANDA

ALLEGATO 1) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

ALLEGATO 2) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AIUTI DE MINIMIS

ALLEGATO 3) - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

ALLEGATO 4) - DELEGA

Nota di approfondimento sulla NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”

L'incentivo del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell'art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l'aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d'interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell'esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto ricada nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia "de minimis" il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell'articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei "sindacati di voto", di cui alla lettera a) dall'articolo 2341 bis del Codice Civile o all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come "impresa unica". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto de minimis è "l'impresa unica" e non la singola impresa che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'"impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del "de minimis" e la sua creazione derivi da un'acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti "de minimis" - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove

imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell'arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L'Amministrazione si riserva di effettuare un'attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli:²

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA

A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

² La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca:³

A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

³ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).